

	<p align="center">Comune di Lodi Vecchio codice Ente 11015</p>	<p align="center">G.C.</p>	<p align="center">87</p>	<p align="center">06/06/2012</p>
<p align="center">OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) - ATTO DI INDIRIZZO</p>				

Deliberazione di Giunta Comunale

Oggetto:

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) - ATTO DI INDIRIZZO

Copia

L'anno 2012 addì 6 del mese di Giugno alle ore 18.00 nell'ufficio Comunale di Lodi Vecchio.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Statuto e dell'apposito Regolamento convocata la Giunta Comunale, sono intervenuti i Signori:

All'appello risultano :

1) CORDONI GIOVANNI CARLO	Sindaco	SI
2) LOCATELLI ANDREA	Vicesindaco	SI
3) BERSANI CATERINA	Consigliere_Ass	SI
4) FABIANO DANIELE	Consigliere_Ass	SI
5) PACCHIARINI DANIELE	Assessore E	NO
6) TORRIANI MAURO	Consigliere_Ass	SI
7) UGGERI GIOVANNA	Consigliere_Ass	SI

Partecipa il Segretario Generale BARLETTA Dr.ssa ANGELA

Il Sig. CORDONI GIOVANNI CARLO, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta , per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) - ATTO DI INDIRIZZO	Proposta n. 100
--	------------------------

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili approvato con delibera consiliare n. 2 del 30/03/1999 e successivamente integrato e modificato con delibere C.C. n. 2/2000 – n. 14/2001 – n. 2/2004 – n.3/2007 - n. 35/2007 e n. 8/2009.

Dato atto che l'art. 7 comma 1 del suddetto Regolamento prevede la riduzione del 50% dell'imposta ICI per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.

Dato atto inoltre che lo stesso art. 7 comma 2 recita: *“Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inadatti all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone. Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici”.*

Ritenuto dover fornire, nelle more dell'approvazione del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale unica (IMU), indicazioni più specifiche per la definizione del concetto di inagibilità e inabitabilità ai fini dell'applicazione della riduzione dell'ICI.

Ritenuto innanzitutto di precisare che, qualora il fabbricato sia costituito da una o più unità immobiliari (individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risultino inagibili o inabitabili le singole unità immobiliari, la riduzione d'imposta sarà applicata alle singole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.

Ritenuto inoltre di definire che: sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che presentano inadattabilità all'uso cui sono destinati per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone, non superabili con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui all'art. 3 comma 1 lettere a) e b) del DPR 380/2001, ovvero che siano riconosciuti tali con provvedimento dell'Unità Sanitaria Locale, e di definire che costituiscono indice di inagibilità o inabitabilità le seguenti caratteristiche:

- mancanza della copertura;
- mancanza dei serramenti;
- mancanza delle scale di accesso;
- strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) o strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo.

Richiamati inoltre i commi 3 e 5 dell'art. 7 del Regolamento in questione, in cui è disposto che il proprietario possa chiedere l'accertamento e la certificazione di inagibilità o inabitabilità all'Ufficio Tecnico Comunale con costi a carico del proprietario.

Ritenuto stabilire in € 100,00 per ogni immobile i costi per il sopralluogo di verifica di cui sopra.

Visti gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica, resi dai responsabili del Settore Tecnico e del Settore Finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 N. 267;

Con votazione unanime legalmente resa

DELIBERA

1. Di fornire, nelle more dell'approvazione del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale unica (IMU), indicazioni per una più precisa definizione del concetto di inagibilità e inabitabilità ai fini dell'applicazione della riduzione dell'ICI, di cui all'art. 7 comma 1 del vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili.
2. Di precisare che, qualora il fabbricato sia costituito da una o più unità immobiliari (individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risultino inagibili o inabitabili le singole unità immobiliari, la riduzione d'imposta sarà applicata alle singole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.
3. Di precisare inoltre che: sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che presentano inidoneità all'uso cui sono destinati per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone, non superabili con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui all'art. 3 comma 1 lettere a) e b) del DPR 380/2001, ovvero che siano riconosciuti tali con provvedimento dell'Unità Sanitaria Locale, e di definire che costituiscono indice di inagibilità o inabitabilità le seguenti caratteristiche:
 - mancanza della copertura;
 - mancanza dei serramenti;
 - mancanza delle scale di accesso;
 - strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) o strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo.
4. di stabilire inoltre in € 100,00 per ogni immobile i costi a carico della proprietà per il sopralluogo di accertamento e certificazione di inagibilità o inabitabilità da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale previsto dai commi 3 e 5 dell'art. 7 del Regolamento in questione.
5. Di disporre che i suddetti costi siano applicati alle richieste pervenute successivamente alla data di esecutività del presente atto.

Di dichiarare - a seguito di apposita successiva votazione dall'esito unanime - la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4° del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

UT/lr



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2012 / 100**

Ufficio Proponente: **Ufficio Edilizia**

Oggetto: **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) - ATTO DI INDIRIZZO**

Parere tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Edilizia)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 06/06/2012

Il Responsabile di Settore

Parere contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere

Sintesi parere:

Responsabile del Servizio Finanziario

Copia

REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, il sottoscritto, individuato con provvedimento del Sindaco, **Responsabile del SETTORE nonchè dei servizi annessi** esprime, in ordine **alla regolarità tecnica** della proposta di deliberazione sopra riportata, **parere favorevole/ (NON favorevole** per i seguenti motivi).....

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Arch. Laura Riccaboni

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

f.to IL PRESIDENTE
CORDONI GIOVANNI CARLO

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE
BARLETTA Dr.ssa ANGELA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 comma 1°D.Lgs. 18.8.2000, n°267)

N° R.P.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 15/06/2012 all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Lodi Vecchio, li 15/06/2012

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE
BARLETTA Dr.ssa ANGELA

La presente è copia conforme all'originale, munito delle firme, e viene emessa in carta libera ad uso amministrativo.

Lodi Vecchio, li 15/06/2012

Visto: IL SINDACO
Giovanni Carlo Cordoni

IL SEGRETARIO COMUNALE
BARLETTA Dr.ssa ANGELA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ (Art. 126 comma 1°D.Lgs. 18.8.2000, n°267)

Si certifica che la suddetta deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3°comma, art. 134, D.Lgs. 18.8.2000, n°267.

Li

IL SEGRETARIO COMUNALE
BARLETTA Dr.ssa ANGELA